



N. 602/2011

Il Tribunale di Avellino - I sezione civile - in persona del giudice designato
Annachiara Di Paolo, ha emesso la seguente

Rep. 286/02

ORDINANZA

nella causa iscritta al N. 602 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2011 avente ad oggetto: procedimento sommario di cognizione ex art. 702
bis c.p.c.

TRA

BANCA

RICORRENTE

E

P.E.

RESISTENTE

E

L.O.L. spa

TERZO CHAMATO

E

C.F.

INTERVENUTO

FATTO

Di Paolo



Con ricorso depositato in data 11.7.2011 la Banca
- premesso di promosso la procedura
esecutiva immobiliare n. 45/97 del tribunale di Avellino in danno di R.G.
e S.R. ; con provvedimento del 28.2.2003 il G.L.
delegava il notaio P.E. alle operazioni di vendita; in data
19.1.2006 venivano venduti tre lotti; in data 11.10.2007 veniva venduto il
quarto lotto; il notaio con relazione depositata il 11.12.2009 comunicava che
le somme depositate su alcuni libretti, compresi quelli relativi alla procedura
in questione, erano state sottratte; all'udienza del 15.3.2012 il G.M. dichiarava
esecutiva il piano di riparto; successivamente, vista la relazione conclusiva
del notaio, il G.L., dato atto che i soldi della procedura erano stati sottratti,
rilevava in possibilità di omettere i mandati di pagamento e dichiarava non
luogo a provvedere - ha chiesto a questa A.C. di accertare la responsabilità
del notaio P. e condannarlo al pagamento della somma di euro
194.749,42.

Si è costituito il resistente, che ha chiesto rigettare la domanda e ha chiamato
in garanzia il collaboratore di studio S.F. , la Banca
e i L.O.L.

Nel giudizio è intervenuto in proprio C.F. , difensore della
ricorrente nella procedura esecutiva, chiedendo la condanna del resistente al
pagamento delle sue spese professionali per la fase esecutiva.

Disposta la comparizione delle parti, il giudice all'udienza del 26 settembre
2012 si è riservato.

MERITO

Il ricorso è fondato.

Va premesso che non vi è dubbio che il notaio delegato alle operazioni di
vendita è un ausiliario del giudice ed in tale veste svolge una funzione
pubblica, finalizzata alla esatta esecuzione della vendita forzata. Nello
svolgimento di tale incarico, il notaio deve operare con la diligenza
qualificata, richiesta dalle funzioni, ex articolo 1176 c.c.

Q. M. Reale



Nel caso di specie risulta documentalmente, in particolare dalle relazioni che lo stesso notaio ha depositato nella procedura esecutiva n. 45/97, che: il notaio aveva aperto presso la Banca numerosi libretti di deposito a suo nome, sui quali confluivano somme relative a diverse procedure esecutive; su tali libretti sono stati effettuati prelievi da soggetti estranei in più volte, coprendo un lungo arco di tempo (20.1.2006, 24.1.2006, 1.2.2006, 2.2.2006, 6.2.2006, 28.2.2006, 7.3.2006, 16.3.2006, 20.3.2006, 20.3.2006, 21.3.2006, 4.4.2006, 5.4.2006, 10.4.2006, 28.12.2007, 2.1.2008, 14.1.2008, 15.1.2008, 16.1.2008, 6.2.2008, 12.2.2008, 15.4.2008, 24.4.2008); le somme relative a cauzioni ed acconto spese per partecipare all'asta del lotto quattro non sono mai state versate sui libretti nominativi. Orbene, il notaio ha aperto dei libretti nominativi a suo nome nel quale ha fatto confluire somme relative a più procedure esecutive, con ciò creando una iniziale promiscuità che rendeva più difficoltosa la gestione delle procedure e impediva di avere immediatamente chiaro il quadro complessivo di ciascuna procedura; ha permesso a un soggetto estraneo alla procedura, che non aveva ricevuto alcun incarico dal giudice, il S. , suo collaboratore di studio, di operare sui libretti - ciò emerge dalla relazione definitiva del notaio, quando, evidenziando che le somme relative a cauzione ed acconto spese per partecipare all'asta del lotto quattro non sono mai state versate sui libretti nominativi, ipotizza che gli assegni non siano mai stati versati dal S. ; quindi, il notaio, invece di provvedere personalmente al versamento degli assegni, aveva incaricato il suo collaboratore di studio; non ha mai verificato la situazione dei libretti per un periodo superiore a due anni - il primo prelievo risale al 20.1.2006, l'ultimo al 24.4.2008.

Ciò costituisce il nucleo di valutazione della diligenza che è richiesta dal combinato disposto degli articoli 176 e 2236 cc. Ovvero, trattandosi di attività per la quale non è necessaria, in ragione della capacità del professionista, una particolare competenza tecnica, la diligenza richiesta

M. P. ...



devo essere la migliore possibile ed il professionista risponde anche per la colpa lieve.

Colpa lieve che nel caso sussiste per tutto quanto esposto in precedenza. Né la circostanza che le sottrazioni delle somme di denaro siano state compiute da un collaboratore esclude la colpa del notaio; invero, il notaio ha deciso liberamente di farsi aiutare da un collaboratore e avrebbe dovuto sorvegliarne e controllarne l'operato.

Quindi, la responsabilità del notaio va affermata.

La ricorrente e il terzo intervenuto hanno chiesto la condanna del resistente al pagamento delle somme che il G.E. aveva loro liquidato con il provvedimento del 15.3.2010 con cui aveva dichiarato esecutivo il piano di riparto, pari a euro 194.749,42 per la banca e euro 14.216,96 per C.F.

Orbene; è chiaro che la ricorrente e il C.F. non hanno potuto incassare tali somme per colpa esclusiva del notaio, che va quindi condannato a pagarle al ricorrente e al C.F., oltre interessi dalla messa in mora.

La domanda di garanzia promossa dal P. nei confronti della propria compagnia di assicurazione è fondata.

Pertanto, la compagnia L.O.L. s.p.a. va condannata a manlevare P.E. rimborsando quanto corrisposto al ricorrente e al C.F. in esecuzione del presente provvedimento.

P.E. e i L.O.L. s.p.a. vanno condannati in solido al rimborso nei confronti della ricorrente e del C.F. delle spese di giudizio; visti i motivi della decisione appare equo compensare interamente le spese fra P.E. e i L.O.L. s.p.a.

P.G.M.

Il Tribunale, pronunciando sul ricorso presentato dalla Banca

s.p.a., così provvede:

1. condanna P.E. a pagare alla ricorrente la somma di euro 194.749,42, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo;

El M. Ledo



2. condanna P.E. a pagare a C.F. la somma di euro 14.216,96, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo;
3. condanna L.O.L. s.p.a. a manlevare P.E. rimborsando quanto corrisposto alla Banca e a C.F. in esecuzione del presente provvedimento;
4. condanna P.E. e L.O.L. s.p.a. al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 300,00 per spese, € 5.000,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA;
5. condanna P.E. e L.O.L. s.p.a. al pagamento in favore di C.F. delle spese di lite che liquida in € 50,00 per spese, € 3.000,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA;
6. corapensa le spese fra P.E. e L.O.L. s.p.a. Si comunicati.

Avellino, 17 ottobre 2012

Il Giudice

Angela Di Paolo
Angela Di Paolo

RECEPITO IN CAN. N. 1001
 23/10/2012
 Il Cancelliere
 Il Funzionario
[Signature]